



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

*Ufficio V*

Ai Dirigenti Generali  
degli Assessorati regionali  
competenti in materia di istruzione  
e formazione tecnica superiore  
LORO SEDI

e.p.c. Ai Direttori generali  
degli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI

Al Coordinamento tecnico  
della IX Commissione  
della Conferenza delle Regioni e delle  
Province autonome  
Via Parigi, 11 – ROMA

Al Capo di Gabinetto del Ministro  
SEDE

Al Capo Dipartimento per il sistema  
educativo di istruzione e formazione  
SEDE

Al Presidente dell'Indire  
via M. Buonarroti 10 - 50122 Firenze

Ai Presidenti delle Fondazioni I.T.S.  
LORO SEDI

**Oggetto: Formazione terziaria non universitaria – ITS**

Risorse e.f. 2017 a valere sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter della legge n. 135, del 7 agosto 2012, di conversione del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012.

Si comunica che l'ammontare del contributo nazionale e.f. 2017, per la realizzazione dei percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296/2006, è pari a complessivi euro 12.821.219,00.

Si precisa che l'importo suddetto è al netto della quota, quattro per cento, destinata alle misure nazionali di sistema di cui all'articolo 12, punto 5, del d.P.C.M. 25 gennaio 2008.

Le risorse relative all'e.f. 2017 rappresentano il contributo nazionale per il finanziamento dei nuovi percorsi formativi che saranno avviati dagli I.T.S. entro il 30 ottobre 2017, con le risorse finanziarie disponibili - nazionali, regionali e eventualmente di altri soggetti pubblici e privati.

La somma di euro 12.821.219,00 è stata ripartita sulla base dei criteri definiti con l'Accordo in sede di Conferenza Unificata 17 dicembre 2015, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45 della legge 13 luglio 2015, n. 107:

- **Il 70%** a livello regionale con riferimento al numero degli studenti ammessi al secondo anno/terzo anno e al numero degli studenti ammessi all'esame, nell'anno 2016, al netto del numero del valore soglia dei diplomati dei percorsi valutati nell'anno 2017 (corsi conclusi da almeno un anno alla data del 31 dicembre 2016) che hanno avuto un risultato inferiore a 50 punti (Tabella allegato 1)
- **Il 30%** a titolo di **premierità** agli I.T.S. in relazione ai corsi conclusi da almeno un anno alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento anche ai risultati delle azioni di monitoraggio e valutazione, espletate con il sostegno e il coordinamento del Tavolo Tecnico nazionale paritetico appositamente costituito (Tabella allegato 2).

L'assegnazione del 70% del contributo nazionale sarà disposta a favore degli I.T.S., previa acquisizione della formale comunicazione entro il 30 giugno 2017 da parte del competente Ufficio dell'Assessorato, concernente:

- l'indicazione dei percorsi previsti dalla programmazione per l'anno 2017;
- l'entità del cofinanziamento regionale;
- la misura del contributo nazionale, nell'ambito della quota regionale, da assegnare a ciascun I.T.S. **con riferimento ai singoli percorsi** da attivarsi **entro il 30 ottobre 2017**, anche tenendo conto del risultato dell'attività di valutazione di cui alla graduatoria validata dal Tavolo Tecnico Nazionale (allegato 3), degli indicatori di cui all'allegato A, punto 4, lettera e) del decreto 7 febbraio 2013 e dei percorsi finanziati negli anni precedenti e non attivati.

**Si ricorda che i percorsi validi ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore e pertanto finanziabili** sono esclusivamente quelli che rispettano i parametri di riferimento di cui all'allegato C), punto 3 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008 (numero minimo di 20 allievi e durata del percorso di quattro o sei semestri) e hanno le caratteristiche di cui all'art.7 del d.P.C.M. stesso.

In relazione a quanto sopra, si trasmette il prospetto (allegato 4) nel quale dovranno essere cortesemente inseriti, ciascuno per la parte di competenza, i dati per l'accreditamento del 70% delle risorse nazionali di cui trattasi agli I.T.S.. Per quanto possa occorrere si invia alle Regioni interessate anche il prospetto (allegato 5) che, elaborato sulla base delle informazioni immesse dagli I.T.S. nella banca dati Indire, evidenzia i percorsi finanziati negli anni precedenti e non ancora attivati.

Il predetto prospetto (allegato 4), elaborato per corrispondere anche alle indicazioni dell'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovrà essere **restituito debitamente compilato e firmato**.

L'assegnazione del 30% a titolo di premierità verrà effettuata da questo Ministero direttamente a favore degli I.T.S. aventi diritto. Tale quota, che costituisce come precisato elemento di premierità, è destinata alla attivazione dei nuovi percorsi degli I.T.S., nell'ambito della programmazione regionale, garantendone maggiore qualità anche valorizzando il profilo internazionale, la dotazione strumentale e lo sviluppo di attività di ricerca. Gli I.T.S. assegnatari della quota di premierità presentano alla Regione di appartenenza apposita scheda degli interventi progettuali che intendono porre in essere con tale quota, ai fini della verifica della coerenza rispetto alla accennata programmazione regionale. Dopo l'approvazione degli interventi proposti, da parte delle Regioni di appartenenza, gli ITS presentano a questo Ministero, tramite l'apposita sezione dedicata presente nella Banca dati Indire, l'indicazione delle attività e dei relativi costi. I risultati connessi all'utilizzo effettivo delle medesime risorse saranno oggetto di specifico monitoraggio.\*

Entro il 30 settembre 2017 dovranno altresì essere trasmessi in formato digitale a questa Direzione Generale e all'Indire, ove non già provveduto, i Piani regionali dell'offerta formativa di istruzione e formazione tecnica superiore.

Si ribadisce l'obbligo della quota di cofinanziamento da parte delle Regioni per almeno il 30% dello stanziamento complessivo assegnato a ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane in attesa, di ricevere, appena possibile, le informazioni richieste, in assenza delle quali non si potrà procedere all'assegnazione del 70% del contributo nazionale in parola.

Il Direttore Generale  
Carmela Palumbo